



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 7 DEL 06/02/2024

Oggetto	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R. N.7/1992 E S.M.I AL SIG. FRANCESCO RUSSO
---------	---

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 07/10/2020 con il quale è stata attestata la proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Milazzo, in seguito alle consultazioni elettorali del 4/5 ottobre 2020;

CHE la L.R. n. 7/1992, ha completamente ridisegnato il ruolo del Sindaco, ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini, in quanto organo eletto direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo che si è impegnato a realizzare;

CHE l'art. 14, comma 1° della Legge Regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 9 della L.R. 5/2021 - consente al Sindaco di nominare Esperti di sua fiducia in virtù della diretta responsabilità politica dello stesso verso i cittadini, in evidente stretta connessione con la previsione dell'elezione diretta del Sindaco che ha implicato l'attribuzione di maggiori e complesse funzioni in capo allo stesso e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo sia degli Organi collegiali che degli uffici burocratici e competenze c.d. residuali ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

CHE dunque il presupposto specifico, indefettibile, per la legittimità del conferimento di tali incarichi fiduciari a tempo determinato a esperti estranei all'amministrazione è costituito dalla loro finalizzazione esclusiva ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che il Sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili;

ATTESO CHE rientra tra le funzioni amministrative proprie del Sindaco la tutela del patrimonio comunale, mobiliare o immobiliare, e il controllo del territorio anche al fine di intercettare le esigenze dei cittadini e fornire delle risposte concrete attraverso atti di stimolo e di impulso nei confronti degli uffici comunali;

PRESO ATTO CHE:

- il numero di incarichi di cui al comma 1° del richiamato art. 14 della L.R. 7/92 giusto comma 2° lettera b) dello stesso articolo - nei Comuni di dimensione demografica da 30.000 a 250.000 abitanti non può essere superiore a tre;

-ad oggi, questa Amministrazione Comunale non ha esperti a titolo oneroso e quindi, si può procedere al conferimento di un incarico di Esperto ai sensi della predetta Legge Regionale 7/92 e ss.mm.ii.;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CHE alla luce delle numerose pronunce della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il conferimento dell'incarico di esperto riconducibile a competenze esclusive del Sindaco, devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti, i seguenti requisiti:

- a) finalizzazione dell'incarico esclusivamente ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che il Sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili;
- b) rispondenza dell'incarico esternalizzato agli obiettivi dell'ente;
- c) assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso il disimpegno degli obiettivi oggetto di incarico da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- d) complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale di ruolo; e) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico esternalizzato e indicazione della durata dell'incarico;
- g) svolgimento da parte dell'esperto di un'attività non continuativa;

CHE la stessa Corte dei Conti – al riguardo di quanto sopra – anche in successive decisioni, ha precisato che gli “esperti” ex art. 14 L.R. 7/92 rappresentano in sostanza, consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;

RICHIAMATO pertanto, l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia) n. 3123/2007 il quale afferma che:

- il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto;

- la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno (del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale);

RILEVATO

CHE la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

CHE nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art.

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Pag. 2 di 6

14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale. (Corte d'Appello Palermo - II Sez. penale 4 dicembre 2014, n. 49211);

CHE la Corte dei Conti – Sezione Regione Sicilia – con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione connesse alle materie di cui assume specifica delega;

CHE tuttavia in altre pronunce successive (sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, del 4 marzo 2013, n. 19, in conformità alle considerazioni già espresse nei propri pareri del 13 novembre 2012, n. 95, e del 13 ottobre 2011, n. 72) la Corte dei Conti ha ritenuto "che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010", ma ha comunque sottolineato che tale conclusione lascia salva ed impregiudicata la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia;

CONSIDERATO CHE l'incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, d'indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

CHE in considerazione della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza e soprattutto per conoscenza del territorio di assolvere il ruolo di supporto all'attività sindacale

DATO ATTO CHE in relazione alle attività sopra individuate, dopo ampia e attenta valutazione, il soggetto titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico de quo può essere individuato nel Sig. Francesco Russo, nato a Milazzo l'8/08/1957, C.F. RSSFNC57M08F206R, Artigiano Ebanista Falegname;

PRESO ATTO l'art. 14, comma 1° della Legge Regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 9 della L.R. 5/2021 prescrive che gli esperti nominati dal Sindaco siano dotati di documentata professionalità con l'obbligo di motivazione in caso di nomina di soggetto non munito di laurea;

CONSIDERATO che il Sig Francesco Russo vanta un percorso professionale da artigiano, esperto nel recupero di mobili e oggetti antichi, e per la sua esperienza e competenza nel settore supporterà l'indirizzo politico in merito alla razionalizzazione e riduzione dei costi della gestione e contribuirà in particolare alla valutazione e screening delle varie problematiche attinenti il patrimonio - il verde pubblico e gli edifici comunali nonché l'individuazione delle linee di azione utili atte a ottimizzare la fruizione degli spazi pubblici, ma soprattutto dato il carattere fiduciario dei rapporti con il sottoscritto supporterà l'amministrazione nel relazionarsi con la cittadinanza carpando le esigenze provenienti dai vari settori e costituendo un trad union tra i milazzesi e l'amministrazione comunale

CHE il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

CHE il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 in quanto viene stabilito un compenso annuo, al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi mensilmente;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Pag. 3 di 6

CHE la superiore spesa troverà la necessaria copertura finanziaria nella missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00001800 - Capitolo 1800 esercizio di esigibilità 2023 "Spese per gli Organi Istituzionali Entè - Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

CHE il conferimento dell'incarico di Esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini sulla base del disciplinare d'incarico;

DATO ATTO:

CHE l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

CHE ai fini dell'espletamento dell'incarico l'Esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

CHE secondo l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana gli incarichi di esperto a tempo determinato non costituiscono rapporto di pubblico impiego ma un rapporto di lavoro autonomo assimilabile al contratto d'opera professionale. La nomina dell'esperto è atto del Sindaco mediante atto formale proprio;

CHE il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce dunque rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, ma prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

CHE l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione e generalità del soggetto percettore, della ragione dell'incarico, dell'ammontare da erogare ed ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso;

VISTI:

l'art. 13 e l'art. 14 della L.R. 7/92, per come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 e ss.mm.ii.;

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

CONFERIRE al Sig. Francesco Russo, nato a Milazzo l'8/08/1957, C.F. RSSFNC57M08F206R, Artigiano Ebanista Falegname, l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco quale figura di supporto normativo e gestionale indirizzata all'attuazione del programma di mandato con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Decoro Urbano;
- Politiche del territorio e patrimonio comunale;
- Esperto nel recupero di mobili e oggetti antichi,

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo **COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Supporto politico in merito alla razionalizzazione e riduzione dei costi della gestione e nella valutazione e screening delle varie problematiche attinenti il patrimonio - il verde pubblico e gli edifici comunali nonché l'individuazione delle linee di azione utili atte a ottimizzare la fruizione degli spazi pubblici,

- supporto all'amministrazione nel relazionarsi con la cittadinanza carpando le esigenze provenienti dai vari settori e costituendo un trad union tra i milazzesi e l'amministrazione comunale

ONERARE l'esperto nominato con il presente atto di predisporre al termine dell'annualità di incarico una dettagliata relazione sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio comunale, ai sensi del comma 4 dell'art.14 della L.R n.7/92;

DARE ATTO CHE:

- nell'espletamento delle predette attività, l'Esperto si interfacerà con gli Assessori, i Dirigenti, ed i Componenti dei C.d.A. delle Società Partecipate;

- il presente incarico è a tempo determinato, ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso;

- dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Bilancio Comunale, al lordo delle ritenute fiscali, pari a € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili per un totale annuale di € 15.000,00 (quindicimila/00);

- ogni attività scaturente dalla presente nomina dovrà essere svolta dal suddetto professionista previo accordo con questa Amministrazione;

- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di rapporto di lavoro tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale;

DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Gabinetto del Sindaco di porre in essere l'adozione degli atti gestionali consequenziali dal presente provvedimento ivi inclusi la firma del disciplinare d'incarico in nome e per conto di quest'Amministrazione e l'impegno della spesa complessiva sopra riportata alla missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00001800 - Capitolo 1800 esercizio di esigibilità 2023 "Spese per gli Organi Istituzionali Ente – Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

STABILISCE

che la durata del suddetto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata fino al termine del mandato del Sindaco;

DISPONE

- che copia del presente Decreto sia inviata al Sig. Francesco Russo che - con la ricezione e la consecutiva stipula del disciplinare d'incarico - ne accetta formalmente l'incarico;

- che copia del provvedimento venga trasmessa alle strutture comunali interessate perché prestino al suddetto Esperto l'opportuna collaborazione;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- che il presente Decreto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati in ordine all'assenza delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. N. 39/2013

IL SINDACO
giuseppe midili / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuseppe midili e stampato il giorno 06/02/2024 da D'amico Crocifissa.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.